



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI POZZUOLI

ORDINANZA NR. 33/2012

“DISPOSIZIONI GENERALI PER LIMITARE O VIETARE IL TRANSITO DELLE NAVI MERCANTILI PER LA PROTEZIONE DI AREE SENSIBILI NEL MARE TERRITORIALE”

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Pozzuoli:

- VISTO** il Decreto del Ministero della Marina Mercantile in data 01.07.1974 di individuazione dell'ambito portuale di Pozzuoli e dell'ambito portuale di Baia, Comune di Bacoli;
- VISTA** La legge 31 dicembre 1982, n° 979 recante “*Disposizioni per la difesa del mare*”, così come modificata dal d.lgs. 06 novembre 2007, n°202;
- VISTA** la Legge Quadro sulle aree protette in data 06 dicembre 1991, n°394, intergrata dalla legge 14 luglio 2003, n°141 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto Interministeriale n. 303/2002 in data 07 agosto 2002 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio, istitutivo del Parco sommerso ubicato nelle acque di Baia nel Golfo di Pozzuoli;
- VISTO** il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare del 02/03/2012 “Disposizioni generali per limitare o vietare il transito delle navi mercantili per la protezione di aree sensibili nel mare territoriale”;
- VISTO** il Dispaccio del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Reparto 2° Ufficio I – del 27.03.2012 “Direttive sulle modalità applicative del Decreto interministeriale in data 2 marzo 2012 “Misure generali per limitare o vietare il transito delle navi mercantili per la protezione di aree sensibili nel mare territoriale”;
- VISTO** il Dispaccio del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto 30.04.2012 “Articolo 1 del decreto interministeriale 2 marzo 2012, n. 79”;
- VISTA** la propria Ordinanza n.09/2008 del 10.03.2008 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli “Regolamento delle attività che si svolgono nei porti e negli approdi del Circondario Marittimo di Pozzuoli”;
- CONSIDERATO** che l'art 1 del decreto ministeriale 02 marzo 2012 prevede che, nella fascia di mare che si estende per due miglia marine dai perimetri esterni dei parchi e delle aree protette nazionali, marini e costieri, istituiti ai sensi della legge 31 dicembre 1982, n.979 e della legge 6 dicembre 1991, n. 394 ed all'interno dei medesimi perimetri, sono vietati la navigazione, l'ancoraggio e la sosta alle navi mercantili adibite al trasporto di merci e passeggeri superiori alle 500 tonnellate di stazza lorda, con la espressa previsione che l'Autorità Marittima competente, in relazione alle caratteristiche morfologiche del territorio ed allo scopo di garantire la sicurezza della navigazione e quella ambientale, nonché l'accesso e l'uscita dai porti, può disporre limiti di distanza differenti da quelli indicati nello stesso decreto;
- CONSIDERATO** che la collocazione dell'area del Parco sommerso di Baia nelle immediate vicinanze dell'ingresso del porto di Pozzuoli non consente di escludere il traffico del naviglio mercantile dalla fascia di 2 miglia marine dal perimetro esterno del



suindicato parco senza, di fatto, interrompere il traffico commerciale marittimo in ingresso/uscita dal porto di Pozzuoli;

CONSIDERATA la necessità di assicurare il regolare svolgimento dei collegamenti marittimi dal Porto di Pozzuoli alle Isole del Golfo di Napoli e dei restanti traffici commerciali nonché la sicurezza ed idoneità dei punti di fonda della rada di Pozzuoli;

TENUTO CONTO dell'esito delle riunioni di coordinamento tenutesi in data 29/03/2012 e 03/05/210 presso la Capitaneria di Porto di Napoli;

VISTI gli artt.17, 30 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 del Regolamento di esecuzione (parte marittima);

ORDINA

Articolo 1 – Divieti

Nelle acque di giurisdizione dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli, nella fascia di mare che si estende per 2 (due) miglia marine dal perimetro esterno dell'area marina protetta di Baia - così come individuata al Decreto Interministeriale n. 303/2002 in data 07 agosto 2002 in premessa citato - idealmente interclusa tra il predetto perimetro e la linea congiungente i punti di cui alle sottoelencate coordinate geografiche. (DATUM: WGS 84)

A: 40° 47' 1.5'' N – 014° 05' 05'' E
B: 40° 47' 07'' N – 014° 06' 08'' E
C: 40° 49' 01'' N – 014° 08' 5.5'' E

SONO VIETATI:

- la navigazione, l'ancoraggio e la sosta di tutte le unità superiori alle 500 (cinquecento) tonnellate di stazza lorda.

La fascia di mare oggetto dei divieti di cui al precedente comma è meglio rappresentata nell'allegato stralcio che, tratto dalla cartografia nautica ufficiale, costituisce parte integrante a tutti gli effetti di legge della presente ordinanza.

Articolo 2 – Deroche

In deroga a quanto disposto dal precedente art. 1) le predette unità possono navigare all'interno della predetta area solo se in entrata ed in uscita dal porto di Pozzuoli, assumendo rotte sicure tali da mantenere la massima distanza possibile dal perimetro esterno all'Area Marina Protetta di che trattasi, al minimo della velocità consentita calcolata in modo da garantire comunque la sicurezza delle manovre di ingresso, evoluzione ed uscita e valutando l'eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo, con il sussidio di tutti i sistemi di ausilio alla navigazione disponibili.

Analogamente le predette unità sono autorizzate all'ancoraggio nei soli punti di fonda Charlie e Delta di cui all'Ordinanza n° 09/2008 in data 10.03.2008 dello Scrivente Ufficio e con la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di sicurezza di cui alla medesima Ordinanza.

L'ancoraggio nel punto di fonda Bravo di cui all'Ordinanza n° 09/2008 in data 10.03.2008 dello Scrivente Ufficio potrà essere utilizzato dalle sole unità inferiori alle 500 (cinquecento) tonnellate di stazza lorda.

Sono, comunque, fatte salve eventuali e diverse determinazioni della locale Autorità Marittima in relazioni a particolari esigenze connesse al traffico portuale ed alla sicurezza della navigazione, intesa nella sua accezione più ampia.



Articolo 3 - Disposizioni finali e sanzioni

Il presente provvedimento è rilasciato ai fini della sicurezza della navigazione e della tutela dell'ambiente marino ed entra in vigore – a titolo sperimentale - a far data dalla sua emanazione.

I contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti a norma degli articoli 1102 e 1231 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca più grave reato e/o violazione alle norme speciali disciplinanti i divieti e gli obblighi vigenti all'interno dell'area marina protetta di Baia.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo degli uffici marittimi del Circondario di Pozzuoli, l'inclusione sul sito istituzionale all'indirizzo web www.pozzuoli.guardiacostiera.it nella sezione "ordinanze", nonché tramite l'opportuna diffusione tramite gli organi d'informazione.

Pozzuoli, 14.05.2012

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Caterina PICCIRILLI

Allegato Stralcio planimetrico

